



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

M.IT-GABINETTO
 Uffici Diretta Collaborazione Ministro
 SEGRMIN
 REGISTRO UFFICIALE
 Prot: 0024189-27/06/2012-USCITA

Ai Capi Dipartimento

Al Presidente del Consiglio superiore
 dei lavori pubblici

Ai Direttori Generali

Ai Provveditori interregionali alle Opere
 Pubbliche

Al Comandante Generale del Corpo
 delle Capitanerie di Porto

LORO SEDI

5 LUG 2012



Oggetto: direttiva in materia di procedimenti arbitrari emanata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'impiego dell'arbitrato per la risoluzione delle controversie nell'ambito dei contratti pubblici trova disciplina negli articoli 241 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

In merito al ricorso a tale procedura, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha rilevato, nelle recenti relazioni annuali presentate al Parlamento, i seguenti dati, sulla cui base è stato introdotto ad opera dell'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il divieto, più volte differito sino alla definitiva soppressione operata dal decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, di far ricorso alla procedura arbitrale: elevato costo del giudizio arbitrale per compensi; pressoché totale soccombenza delle amministrazioni; elevata percentuale degli arbitrati conclusi oltre il termine ordinario e, in alcuni casi, con un accordo transattivo.

Successivamente, la stessa Autorità nella relazione al Parlamento per l'anno 2009, si è espressa nei seguenti termini: "...i giudizi arbitrari comportano costi elevati per le pubbliche amministrazioni, anche in ragione delle alte percentuali di soccombenza rilevate.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Si fa presente, in merito, che nell'anno 2009 la percentuale di soccombenza totale o parziale della Pubblica Amministrazione, con riferimento complessivo agli arbitrati liberi ed amministrati è risultata all'incirca del 94%, mentre solo nel 6% dei casi le domande dell'impresa sono state rigettate", e nella relazione per l'anno 2010: "anche per quanto riguarda gli arbitrati liberi, le stazioni appaltanti, nella quasi totalità, sono risultate in tutto o in parte soccombenti"; "il dato relativo alla durata degli arbitrati evidenzia che solo una minoranza dei procedimenti si conclude entro il termine ordinario, ai sensi dell'art. 820 c.p.c., previsto per la pronuncia del lodo".

In particolare, si intende richiamare l'attenzione sul disposto di cui all'articolo 241, comma 1-bis, introdotto dal decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, a tenore del quale: «La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può recusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso».

Alla luce di quanto precede, nell'applicazione della norma le SS.LL. sono invitate a limitare al massimo la previsione della clausola compromissoria in considerazione della specifica natura e delle caratteristiche dell'appalto e dell'opportunità, rispetto alla singola fattispecie, del ricorso alla giustizia arbitrale.

La presente direttiva deve considerarsi estesa a fattispecie regolate dalla previgente normativa, nelle quali sia prevista la facoltà di declinare la competenza arbitrale.

Tanto si rappresenta con invito ad estendere analoghe indicazioni agli altri Organismi vigilati.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

"VISTO ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.L.vo 30/6/2011, n. 123"

N. 1052 / UFF. I ROMA, il 10/9/2012
IL DIRETTORE

Corrado Passera

REG TO ALLA CORTE DEI CONTI
Addi. 15/2 AGO 2012
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Reg. N. 347 Fog. 294
IL CONSIGLIERE